

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“**ATTILIO ROMANÒ**”


VIA MIANO 290 – 80145 NAPOLI

Datore di Lavoro
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Paola

Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione
Ing. Raffaele Garramone

Medico Competente
Dott.ssa Francesca Cimmino

Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza
Prof.ssa Nunzia De Leva
Ass. Tec. Antonio Simonetti



Revisione n°04/2020

I.S.I.S. "ATTILIO ROMANÒ"- NAPOLI
Prot. 0001446 del 29/01/2021
(Uscita)

Data 29.01.2021

Elaborato

**PROCEDURA DI SICUREZZA
AZIENDALE ANTI-COVID**

**PRESENZA IN AULA
DELLE SINGOLE CLASSI
IN MISURA NON SUPERIORE
AL 50%
PREVISTA PER L'01.02.2021**



INDICE

1. RIFERIMENTI	PAG. 2
2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 4
3. SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE	PAG. 5
4. NORME DI PREVENZIONE	PAG. 6
5. PREPARAZIONE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN RELAZIONE ALLA RISPOSTA AD EVENTUALI CASI/FOCOLAI DI COVID 19	PAG. 7
6. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID 19	PAG. 15
7. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI PER OPERATORI SANITARI E OPERATORI SCOLASTICI	PAG. 21
8. REGOLE ANTI-COVID PER PERSONALE	PAG. 22
9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI, DEL PERSONALE E DEI VISITATORI	PAG. 24
10. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE	PAG. 27
11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI	PAG. 28
12. RIUNIONI ED ASSEMBLEE	PAG. 31
13. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO	PAG. 32
14. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	PAG. 33

1. RIFERIMENTI

Con la redazione del presente documento, il Datore di Lavoro attua le linee guida del Ministero della Salute e i provvedimenti normativi e tecnici seguenti:

- Circolare n. 543 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020;
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” e successive disposizioni attuative tra le quali è previsto, per evitare la sospensione delle attività lavorative, che ai rapporti di lavoro subordinato sia temporaneamente applicabile per i datori di lavoro la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 Regione Campania “Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19”;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Indicazioni Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 89 del 13 marzo 2020;
- Protocollo di regolamentazione condiviso con le parti sociali sottoscritto in data 14 marzo 2020, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, che in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- Protocollo d'intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante i “Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”;
- Documento tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
- Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado e successive revisioni;
- Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico; Comitato Tecnico Scientifico presso la Protezione Civile, riunione del 28 maggio 2020, Verbale n.82;
- Nuovo coronavirus SARS-COV-2. Proposte della conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le linee guida relative alla riapertura delle scuole, dell'11 giugno 2020;

- Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico; Comitato Tecnico Scientifico presso la Protezione Civile, riunione del 22 giugno 2020, Verbale n.90;
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, del 26.06.2020;
- Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico; Comitato Tecnico Scientifico presso la Protezione Civile, riunione del 7 luglio 2020, Verbale n.94;
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76, riportante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Protocollo d'intesa, condiviso con le parti sociali, per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, sottoscritto in data 6 agosto 2020;
- Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico; Comitato Tecnico Scientifico, in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile, riunione del 10 agosto 2020, Verbale n.100;
- Nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020;
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, del 28 agosto 2020;
- Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico; Comitato Tecnico Scientifico presso la Protezione Civile, riunione del 31 agosto 2020, Verbale n.104;
- Ordinanza della Regione Campania n. 70 dell'8 settembre 2020;
- Chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l'avvio dell'anno scolastico;
- Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n.10, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- D.P.C.M. 14 gennaio 2021, relativo alle "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di raccomandazione e richiamo, del 28 gennaio 2021.

2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura di Sicurezza costituisce il Regolamento contenente le misure da attuare al rientro a scuola il giorno 01.02.2021, per prevenire e mitigare il rischio di contagio da Covid 19, durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie degli allievi, il personale ed il Dirigente Scolastico.

Il Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020-2021, ma potrebbe essere modificato nel corso dell'anno scolastico, nel caso la variazione delle norme, dovesse richiedere delle differenti modalità di gestione dell'istituto, al fine di rendere più efficace, l'azione anti-Covid 19.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale della condotta.

3. SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

Il Dirigente Scolastico pubblica sul sito web, nell'apposita sezione Covid 19, consegna ai genitori tramite registro elettronico e al personale tramite posta elettronica, il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione, nella figura del suo Responsabile, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari concreti.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro del personale ATA, in particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:

- assicurino la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, in particolare dei bagni, dopo l'utilizzo;
- sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e dagli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione;
- collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti.

4. NORME DI PREVENZIONE

All'interno dell'Istituto sono designati n.4 Referenti Scolastici per Covid 19, ed in particolare n.2 referenti per il corso diurno e n.2 referenti per il corso serale, che saranno adeguatamente formati sulle procedure da seguire.

All'interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente sono identificati dei referenti per l'ambito scolastico, con i quali dovranno interfacciarsi i Referenti Scolastici per Covid 19 dell'istituto.

È obbligatorio tenere un registro cartaceo o elettronico, degli alunni e del personale di ciascuna classe, sul quale sarà annotato ogni contatto che, nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi eccetera), per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente.

I genitori dovranno inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

Le famiglie e gli operatori scolastici dovranno inviare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al Referente Scolastico per Covid 19, nel caso in cui, rispettivamente un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato di Covid 19.

Nel rispetto della privacy, con particolare attenzione a non diffondere nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e alle prescrizioni del garante (D. Lgs. n. 101/2018) e in accordo con il Medico Competente e il Dipartimento di Prevenzione saranno avvisati i genitori degli studenti contatti stretti, fornendo le opportune informazioni solo al Dipartimento di Prevenzione. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie degli individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per tutti gli utenti della scuola.

Gli alunni e il personale scolastico dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di Covid 19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020 – Agenzia Europea per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie).

5. PREPARAZIONE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN RELAZIONE ALLA RISPOSTA AD EVENTUALI CASI/FOCOLAI DI COVID 19

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:

- Un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
- Il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa, ogni giorno, prima di recarsi a scuola;
- La misurazione della temperatura corporea al bisogno – esempio malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico – da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
- La collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante – Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale – per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.

È inoltre, necessario, approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico, o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.

All'interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente, dovranno essere identificati dei referenti per l'ambito scolastico.

Il Dirigente Scolastico procederà alla identificazione del Referente Scolastico per COVID-19 e del suo sostituto, ed entrambi dovranno essere adeguatamente formati sulle procedure da seguire.

Inoltre, sarà necessario:

- tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (ad esempio, registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, eccetera), per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente;
- richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al Referente Scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;

- stabilire con il Dipartimento di Prevenzione un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante, previste dal D. Lgs. n. 101, del 10 agosto 2018, ma fornendo le opportune informazioni solo al Dipartimento di Prevenzione; questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente disporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
- provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente Scolastico per COVID-19;
- stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
- identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione); i minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
- prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
- condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;
- predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

5.1 Studenti con fragilità

In questo contesto, si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (ad esempio, Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale, eccetera), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il Referente Scolastico per COVID-19 e Dipartimento di Prevenzione, in accordo/con i Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del Pediatra di Libera Scelta fino a 18 anni). Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i Pediatri di Libera Scelta che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

5.2 Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai vari livelli

5.2.1 Interfaccia nel SSN

Si raccomanda che i Dipartimenti di Prevenzione identifichino figure professionali – referenti per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità (Pediatri di Libera Scelta/Medici di Medicina Generale) all'interno del Dipartimento di Prevenzione (ad esempio, assistenti sanitari, infermieri, medici) che, in collegamento funzionale con i medici curanti di studenti e studenti, supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto con il Dirigente Scolastico o un suo incaricato, e con il medico che ha in carico il paziente. Tali referenti devono possedere conoscenze relative alle modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base dell'organizzazione scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia di contact tracing, quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento. Si chiederà che vengano identificati referenti del Dipartimento di Prevenzione in numero adeguato, e comunque non meno di due, in base al territorio e alle attività da svolgere, in modo da garantire costantemente la presenza di un punto di contatto con le scuole del territorio. Si chiederà anche di organizzare incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di teleconferenza, che permettano la partecipazione di più scuole contemporaneamente, al fine di presentare le modalità di collaborazione e

l'organizzazione scelta. Dovranno essere definiti e testati i canali comunicativi (ad esempio, e-mail, messaggistica elettronica) che permettano una pronta risposta alle richieste scolastiche, e viceversa.

5.2.2 Interfaccia nell'Istituto

Analogamente, nell'Istituto, sarà identificato un referente (Referente Scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso Dirigente Scolastico, che svolgerà un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creerà una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Dovrà essere identificato un suo sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

Il Referente Scolastico del Dipartimento di Prevenzione e il suo sostituto dovranno essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali riceveranno adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/o confermati.

Sarà necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento, anche del canale di comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti e Dipartimento di Prevenzione, che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (ad esempio, messaggistica breve, e-mail, telefono, eccetera).

5.3 La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita – come per tutti i settori di attività, privati e pubblici – dal D. Lgs. n. 81/08, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (D.M. 29 settembre 1998, n. 382).

Elemento di novità è costituito dall'articolo 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal Datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall'inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad esempio, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero

determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di ciò – e quindi per tali cosiddetti “lavoratori fragili” – il Datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:

- attraverso il medico competente per la sorveglianza sanitaria, già nominato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08;
- eventualmente, attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvederanno con medici del lavoro.

5.4 I test diagnostici a disposizione

I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale, non solo per la gestione clinica dei pazienti, ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia (ECDC, 1 aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020).

Il gold standard, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per rivelare la presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento più adatto per un caso sospetto, è un saggio molecolare basato sul riconoscimento dell'acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di amplificazione (Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e macchinari complessi, nonché personale specializzato. Per tutto il processo diagnostico dal prelievo, al trasporto in laboratorio, all'esecuzione del test e alla refertazione, possono essere richiesti di norma 1-2 giorni.

Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in termini di sensibilità (capacità di rilevare il virus) e specificità (capacità di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus seppur simili).

I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha presentato sintomi. Pertanto, essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo dei focolai.

5.5 I test diagnostici imposti dall'Ordinanza n.70/2020 della Regione Campania

A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione Campania è fatto obbligo:

- ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di

appartenenza, al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente Scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali;

- ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente Scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale.

Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti che comprovino al Dirigente Scolastico, di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo”.

Al Dirigente Scolastico è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola, i nominativi dei soggetti da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all’avvio dell’anno scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento, entro il 21 settembre 2020, eventuali soggetti che risultino ancora non controllati.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della suddetta Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2020 e ss. mm. ii.. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del Decreto Legge n. 19/2020, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5.6 Aspetti di carattere organizzativo indicati dal Ministero dell’Istruzione per l’avvio dell’anno scolastico e relativi anche ai Dispositivi di Protezione Individuale

Il Ministero dell’Istruzione, con Nota del 10.09.2020, ha chiarito che, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 8, del Decreto-Legge n. 76/2020, la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha avviato la distribuzione di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni scolastiche.

In particolare, per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel igienizzante, come segnalato dalla struttura, si fa presente che:

- la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti;
- i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna istituzione scolastica;

- ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico.

Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito ancora che, **“pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, nel Verbale n.104, del 31 agosto 2020”**, in cui ha ribadito che **“il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnati, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l'insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico”**, aggiungendo che **“l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. [...] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche”**.

In altri termini, l'utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 **“rappresenta un equilibrato temperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell'effettività del diritto all'istruzione”**. Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, tramite l'utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza.

5.7 Richieste fatte dal Ministero dell'Istruzione al Dirigente Scolastico, in merito alla documentazione da produrre, per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19

Alla data odierna, come definito dall'International Committee on Taxonomy of Viruses, il Covid 19 è un agente biologico del gruppo 2, ossia un agente che, ai sensi dell'articolo 268, del D. Lgs. n. 81/08, può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità, e pertanto, risulta indicato nell'Allegato XLVI del suddetto decreto.

Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, ha già valutato il rischio biologico. Il rischio biologico del Covid 19 rientra in questa sezione e non è legato direttamente all'attività lavorativa e ai rischi della mansione, pertanto, il Dirigente Scolastico non deve aggiornare il DVR.

Stante però la situazione di allarme sociale diffuso dalle notizie e dai Media, il Dirigente scolastico, con la redazione del presente documento, che è elemento costituente del Documento di Valutazione dei Rischi, va ad effettuare un'integrazione al DVR Biologico, andando a recepire quanto indicato nel Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, del 6 agosto 2020.

6. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID 19

6.1 Gli scenari

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da Covid 19.

6.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid 19, in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente Scolastico per Covid 19;
- Il Referente Scolastico per Covid 19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento;
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di Covid 19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se la tollera;
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito); questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
- I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
- Il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto Covid 19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
 - Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata; per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi); la conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro; se entrambi i tamponi risulteranno negativi, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento; il Referente Scolastico Covid 19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi; i contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato; il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;
 - Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 giorni; il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test;
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid 19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid 19, di cui sopra, e come disposto da documenti nazionali e regionali.

6.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid 19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa;
- I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale;
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
- Il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto Covid 19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;

- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 6.1.1.

6.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid 19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria; il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico;
- Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto Covid 19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 6.1.1;
- In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid 19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid 19, di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali;
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

6.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid 19, al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa;
- Informare il Medico di Medicina Generale;
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;
- Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto Covid 19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- Il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 6.1.1;
- In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid 19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid 19, di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali;
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

6.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il Referente Scolastico per il Covid 19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti;
- Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di Covid 19 nella comunità.

6.1.6 Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena; il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

6.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (ad esempio, compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

6.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

6.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni;
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

6.2.2 Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il Referente Scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi; per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

6.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinare la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici

presso la struttura scolastica, in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

6.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il paragrafo 6.2.3.

6.4 Algoritmi decisionali

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi sospetti basato sulla loro individuazione in collaborazione tra Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, scuola e Dipartimento di Prevenzione per mantenere un livello di rischio accettabile.

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato.

7. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI PER OPERATORI SANITARI E OPERATORI SCOLASTICI

7.1 Formazione Referenti Scolastici per il COVID-19

L'impatto dell'emergenza COVID-19 su tutto il settore "formazione" è stato notevole, con una progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale. L'urgenza temporale, congiuntamente all'esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD).

I destinatari della formazione FAD sono i Referenti COVID-19 per ciascuna Struttura Scolastica e gli operatori sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione referenti COVID-19 per le scuole.

7.2 Formazione, Informazione e comunicazioni

Attività di informazione e formazione rivolte al personale, agli alunni ed ai loro genitori/tutore legale, sulle misure di prevenzione, assumono un ruolo molto importante per poter mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico.

7.2.1 Azioni di formazione, informazione e comunicazione prima dell'inizio dell'anno scolastico

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, dovrà essere svolta attività di formazione sia al personale docente, che al personale ATA.

Dovranno essere attivate, con modalità diversa, attività di informazione e formazione anche degli alunni e dei loro genitori/tutore legale, relativamente ai rischi di diffusione del COVID-19.

7.2.2 Azioni di formazione, informazione e comunicazione dopo l'inizio dell'anno scolastico

Durante l'anno scolastico, in funzione delle caratteristiche della diffusione del COVID-19, saranno svolti ulteriori interventi di informazione e formazione del personale scolastico, degli alunni e dei loro genitori/tutore legale. I contenuti di detti interventi saranno riferiti, oltre che all'evoluzione normativa che ci sarà, anche ai documenti ufficiali che saranno prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Istituto Superiore di Sanità.

8. REGOLE ANTI-COVID PER PERSONALE

8.1 Regole valide per tutto il personale docente e ATA

- Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
- È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°C).
- Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie, del Ministero dell'Istruzione e del Dirigente Scolastico in materia di prevenzione da virus Covid 19. In particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, l'uso della mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
- Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'Istituto nel corso dell'anno scolastico.
- Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. In particolare, l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all'utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.
- Una volta terminati, richiedere i DPI al DSGA, che li avrà in consegna. I DPI non più utilizzabili devono essere smaltiti in appositi contenitori messi a disposizione.
- Evitare assembramenti e rispettare i cartelli installati all'interno dell'edificio scolastico.
- Nei rapporti con l'utenza, utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno 1 metro dalla stessa. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.

8.2 Regole specifiche per il personale di segreteria

- Controllare che l'accesso agli uffici di segreteria avvenga nel rispetto degli orari previsti e degli eventuali appuntamenti fissati.
- Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l'utenza.
- Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.

8.3 Regole specifiche per i collaboratori scolastici

- Controllare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni, visitatori e fornitori, tenuto alla reception (RAE).
- Devono indossare, per tutto l'orario di lavoro, i DPI forniti dall'Istituto, tra cui camice e scarpe antinfortunistiche.
- Devono indossare, durante le fasi di pulizia/disinfezione, mascherina, visiera e guanti in nitrile.
- I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l'igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni; in particolare, per la disinfezione, si utilizzeranno prodotti a base di cloro allo 0,1% o alcool al 70%.
- I collaboratori scolastici riceveranno i DPI dal DSGA o da un suo delegato, presso l'Ufficio del personale, e saranno richiesti nuovamente al DSGA, una volta terminati; si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni fornite per il loro corretto utilizzo.
- Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione, si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande (qualora dovessero essere installati), utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali.
- Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.
- Vigilare sulla corretta applicazione delle misure anti-Covid 19 da parte degli allievi, dei genitori, degli ospiti e dei fornitori, quando questi si trovano negli spazi comuni e nelle aree esterne; controllare, in particolare, che venga rispettato il distanziamento previsto.
- Dovranno controllare l'afflusso degli alunni ai bagni, ed in particolare, dovranno verificare che uscirà un solo alunno per classe, durante le lezioni.
- Dovranno eseguire, con attenzione, i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute, 22 maggio 2020, prot. n. 17644):
 - pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, eccetera;
 - disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
 - garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI, DEL PERSONALE E DEI VISITATORI

9.1 Entrata degli alunni

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da Covid 19, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

Per tutta la fase iniziale dell'anno scolastico 2020-2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

Gli alunni devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di Covid 19, già indicati nel paragrafo 5:

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
- nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestionale nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).

Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il Medico Competente dell'Istituto e il Medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

L'ingresso nell'area esterna all'edificio scolastico è consentito 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni, mentre l'ingresso nell'Istituto è consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Nell'edificio scolastico sono stati individuati n.4 varchi di accesso, e nei pressi di ognuno di essi, sarà installata una tabella che indicherà le aule a cui si accederà da esso.

In particolare, detti percorsi, in numero di 4, sono stati predisposti per poter usufruire di un maggior numero di accessi e di tutte le scale presenti all'interno dell'edificio scolastico, al fine di ripartire l'intera popolazione scolastica su una maggiore superficie ed evitare il formarsi di assembramenti, nonché per garantire il distanziamento sociale tra le persone.

Ogni ingresso è vigilato da un collaboratore scolastico che gestisce l'entrata in maniera ordinata e il distanziamento sociale. Si entra solo indossando la mascherina chirurgica e mantenendo il distanziamento di almeno un metro.

Si seguono i percorsi indicati sul pavimento con opportuna segnaletica orizzontale e/o verticale.

Tutti gli studenti dovranno seguire tutte le regole previste nel Regolamento d'Istituto e tutte le altre indicazioni emanate dal Dirigente Scolastico.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel rispettare le indicazioni e i divieti riportati sui cartelloni installati all'interno dell'edificio scolastico.

In caso di arrivo in anticipo, gli studenti dovranno attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

Regole generali da seguire all'interno dell'istituto:

- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

Al suono della campana di ingresso, gli studenti dovranno raggiungere le aule didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

Gli studenti si muoveranno all'interno dell'istituto indossando la mascherina, fino a raggiungere il proprio banco all'interno della loro aula. Durante le operazioni di ingresso e uscita, non sarà consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule, almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, in modo da attendere, all'interno delle rispettive aule, l'arrivo degli alunni.

L'ingresso degli alunni, oltre ad essere distribuito su più varchi di accesso, sempre al fine di evitare assembramenti e di mantenere il distanziamento sociale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, potrebbe essere scaglionato anche con orari differenti di ingresso, al fine di rendere maggiormente efficaci le suddette azioni organizzative.

Nel caso un alunno dovesse avvertire dei sintomi influenzali mentre è a scuola, dovrà avvisare l'insegnante o il collaboratore scolastico più vicino. Verrà accompagnato in un'aula apposita dove attenderà l'arrivo di un suo genitore/tutore, che lo riporterà a casa. Una volta a casa, il genitore chiamerà il medico di famiglia per chiedere la diagnosi.

Il personale che interagisce con alunni disabili non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l'alunno disabile, ma beneficia dell'opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

9.2 Uscita degli alunni

Al termine delle lezioni, le operazioni di uscita seguiranno, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata, entro la quale, gli studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico.

Al suono della campanella che indicherà la fine delle lezioni, gli alunni dovranno rimanere fermi al loro posto, indossare la mascherina chirurgica, aspettare il permesso dell'insegnante per uscire dall'aula, e successivamente, uscire rapidamente utilizzando le scale e il varco di uscita assegnato alla classe, senza fermarsi negli spazi comuni.

Per nessun motivo, sarà consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell'edificio scolastico.

Il personale scolastico sarà tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita, ed in particolare, i docenti saranno responsabili della sorveglianza degli alunni fino ai varchi di uscita dall'edificio scolastico, mentre i collaboratori scolastici saranno responsabili della sorveglianza delle aree esterne all'edificio scolastico ed interne alla recinzione dell'Istituto.

10.DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo il cronoprogramma predisposto dal DSGA, in ottemperanza alle direttive del Dirigente Scolastico, cronoprogramma da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia saranno inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro che saranno predisposte;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In assenza di casi di Covid 19, l'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma in maniera puntuale ed a necessità e secondo quanto indicato.

In caso di presenza di persona con confermata positività al virus, bisognerà seguire le procedure indicate nel Manuale INAIL relativo alla "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche".

Pertanto, i collaboratori scolastici:

- assicureranno quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS Covid 19, n.19/2020;
- utilizzeranno materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'Allegato 1, del Documento del CTS, del 28.05.2020;
- garantiranno un'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente, o il più possibile, aperti gli infissi esterni dei servizi igienici che saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporranno a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da laboratorio e palestra, utensili vari) destinati all'uso degli alunni.

11.DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

11.1 Aule

Il posizionamento dei banchi monoposto nelle aule (doppi se non dovessero essere sufficienti fino a nuova fornitura) garantisce il distanziamento minimo di almeno 1 metro tra le rime buccali in posizionamento statico e di 2 metri tra la cattedra e i banchi.

A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.

Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

L’accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

Per ogni classe dovrà essere compilato quotidianamente un registro degli alunni e del personale che riporti ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse (esempio, registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, eccetera), per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente territorialmente.

È assolutamente vietato per tutti, personale e alunni, entrare in aule o altri spazi riservati ad altre classi.

Durante l’attività sportiva scolastica, l’alunno potrà togliere la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Quando bisognerà fare attività sportiva, l’alunno porterà una sacca con gli indumenti e le scarpe sportive, ed al termine dell’attività, conserverà gli indumenti usati all’interno di detta sacca.

Se necessario, per motivazioni legate a trasporti o all’emergenza sanitaria o alla fragilità di studenti, sulla base del Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), potranno essere rimodulate le attività didattiche nelle aule, eventualmente

alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

L'utilizzo dei locali dedicati al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Nelle aule è necessario mantenere un'aerazione se non costante, molto frequente, attraverso l'apertura delle finestre. Si ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d'ora oppure durante la lezione su indicazione dell'insegnante.

Durante la giornata, si avrà cura di igienizzare più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il gel personale.

11.2 Accesso ai servizi igienici

L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, rispettando il distanziamento sociale. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di tirare lo sciacquone. Prima di uscire, bisognerà avere cura lavare nuovamente le mani con acqua e sapone.

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dalle regole di prevenzione richiamate all'interno del presente documento.

Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario delle lezioni, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale sarà incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condivideranno, al fine di razionalizzare le uscite degli allievi dall'aula.

I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, le finestre devono rimanere sempre aperte, per consentire l'aerazione dei locali.

11.3 Accesso alle aree ristoro/distributori automatici di alimenti

Durante l'anno scolastico, saranno attrezzate aree per la distribuzione di alimenti e bevande. Una volta che saranno definite le caratteristiche di dette aree di servizi, saranno comunicate anche le modalità con cui si potrà usufruire di detti servizi.

12.RIUNIONI ED ASSEMBLEE

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare, le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto del vigente Regolamento, per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Sono sospese le assemblee di Istituto degli studenti e le assemblee dei genitori, fino a quando non saranno introdotte nuove disposizioni che andranno a modificare il presente Regolamento. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

13.USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche dovessero svolgersi in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, dovranno certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

14.DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

L'articolo 83, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha disposto che fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

All'interno dell'Istituto, la sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 41, del D. Lgs. n. 81/08, Dott.ssa Francesca Cimmino.

Al rientro a scuola, dovrà essere analizzata la presenza di "soggetti fragili", ossia degli allievi e dei docenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.